

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

del

Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno OdV ETS

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto così come modificate dall'Assemblea dei Soci del Comitato d'Intesa: il 17 aprile 2021 in forma integrale, il 20 gennaio 2023 in forma parziale.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Ammissione all'associazione e lista d'attesa

(cfr. Statuto, Artt. 4 e 7)

1. La Domanda di ammissione a socio, redatta su modello reso disponibile dal Comitato, è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente candidato ([modulo 1 Domanda di ammissione a socio](#)). Essa è composta:
 - sezione 1: **Domanda di ammissione a socio**
 - sezione 2: **Dichiarazione di condivisione** con cui viene dato atto di conoscere e condividere lo Statuto e il Regolamento attuativo del Comitato e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di associato previsti nello statuto e nei relativi regolamenti
 - sezione 3: **Scheda Anagrafica dell'Associazione**
2. La Domanda deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo del Comitato ([vedi Statuto, Articolo 4, comma 5, primo capoverso](#)) con qualunque mezzo ne comprovi l'invio ed il ricevimento (a mano con firma per ricevuta, RAR, PEC o equipollente) unitamente a copia dei seguenti documenti:
 - Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione candidata;
 - Attestazione della qualifica di Ente del Terzo settore (di seguito ETS).
3. Il Consiglio Direttivo, ([vedi Statuto, Articolo 4, comma 2](#)), sussistendone i requisiti di ammissibilità, emetterà provvedimento di "ammissione con riserva" con riferimento alle domande di ammissione presentate da enti del Terzo settore non costituiti come ODV e dagli enti senza scopo di lucro, qualora, al momento della presentazione della domanda e dell'ammissione, il loro numero di tali enti già associati sia pari al 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate, provvedendo ad inserire il chiedente in apposita "lista di attesa".

4. L'iscrizione al **Libro degli Associati** degli enti del Terzo settore non costituiti come ODV e degli enti senza scopo di lucro, inseriti nella "lista di attesa" (in ordine di iscrizione, salvo rinuncia o esclusione dell'ETS precedentemente inserito) sarà effettuata solo nel momento in cui, con la loro iscrizione, il numero degli enti del Terzo settore non costituiti come ODV e degli enti senza scopo di lucro associati al Comitato, non superi il 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate.
5. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda (**vedi Statuto, Articolo 4, comma 5, secondo capoverso**), il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione con delibera, motivata in caso di eventuale rigetto o messa in lista d'attesa, il cui esito sarà tempestivamente comunicato all'ETS candidato.
6. Avverso il provvedimento di rigetto o "messa in lista di attesa" potrà essere presentato ricorso da inviarsi al Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, con qualunque mezzo che consenta di certificarne l'invio ed il ricevimento (RAR, PEC, equipollenti) (**vedi Statuto, Articolo 4, comma 6, secondo capoverso**)
7. Sul ricorso decide l'Assemblea nella prima seduta ordinaria utile, nel rispetto del diritto dell'ETS al contraddittorio. (**vedi Statuto, Articolo 4, comma 6, secondo capoverso**)
8. Qualora si ravvisi una riduzione del numero delle ODV associate tale da non rispettare le previsioni dell'articolo 32, comma 2° del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.17, potranno esercitare il voto attivo e passivo nelle Assemblee un numero di enti del Terzo settore non costituiti come ODV e di enti senza scopo di lucro che consentirà il rispetto del rapporto del 50% tra l'insieme di questi enti non ODV e le ODV associate. Nella fattispecie per l'individuazione degli enti del Terzo settore non costituiti come ODV e degli enti senza scopo di lucro con diritto al voto si utilizzerà il criterio dell'anzianità di iscrizione al **Libro degli Associati**.¹
9. L'Ente Associato (**vedi Statuto articolo 7, comma 5**) comunica tempestivamente per iscritto, con qualunque mezzo che consenta di certificare l'invio e ricevimento della comunicazione (RAR, PEC, equipollente) lo scioglimento e le eventuali altre cause di cessazione del rapporto associativo quali per esempio la perdita dei requisiti necessari all'ammissione.
10. Ciascun Ente associato è rappresentato all'interno del Comitato dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato, purché associato all'ente medesimo. (**vedi Statuto, Articolo 4, comma 3**)

¹ **Codice del Terzo Settore, DLGS 3 luglio 2017, n.117 – Articolo 32, comma 2:** *Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.*

11. Coordinamenti, federazioni o enti di secondo livello presentano la domanda di ammissione al Comitato in proprio e non anche per i rispettivi aderenti i quali, per essere ammessi al Comitato, devono presentare autonoma e distinta domanda di ammissione allo stesso.

Art. 2

Diritti e doveri degli associati

(cfr. Statuto, Artt. 5 e 17)

1. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali - incluso il ***Libro o Registro dei volontari*** (vedi Statuto, articolo 5, comma 1, terzo trattino) - ed estrarne copia a loro spese, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 3.
2. La richiesta di consultazione dei libri sociali va inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, che entro 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta dovrà rendere disponibile per la visione la relativa documentazione. (vedi Statuto, Articolo 17, comma 2)
3. Il Consiglio Direttivo garantisce che la consultazione dei libri sociali avvenga nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali degli eventuali interessati.
4. Gli Associati hanno il dovere di versare l'eventuale quota associativa il cui importo è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (vedi Statuto Articolo 5 Comma 2, quarto trattino).

Art. 3

Cause di cessazione del rapporto associativo

(cfr. Statuto, Art. 7)

1. Il ritardo nel versamento dell'eventuale quota associativa, da versarsi entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'invio di un sollecito di pagamento, la sospensione del diritto al voto e la conseguente impossibilità di partecipare all'Assemblea, per tutta la durata della morosità.
2. Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento, l'ETS moroso non adempia, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea il provvedimento sanzionatorio più idoneo, finanche l'esclusione dal Comitato come previsto dallo Statuto (vedi Statuto, Articolo 7, Comma 1, Lettera b).
3. Ferma la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria, come previsto dal Codice civile, il provvedimento di esclusione dell'Assemblea sarà comunicato all'ETS escluso entro 30 (trenta) giorni (vedi Statuto, Articolo 7, Comma 2, secondo capoverso), ed è impugnabile con le stesse modalità e nei tempi previsti per l'impugnativa della delibera di cui all'art. 1,

comma 5 e comma 6, del presente Regolamento con espressa garanzia del suo diritto al contraddittorio.

ORGANI SOCIALI E BILANCIO

Art. 4

Assemblea degli associati (cfr. Statuto, Art. 9)

1. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.
2. Gli Associati iscritti nel **Libro degli Associati** da meno di 3 (tre) mesi possono assistere ed intervenire all'Assemblea ma senza diritto di voto.
3. La partecipazione all'Assemblea può avvenire per:
 - delega interna in cui il legale rappresentante dell'Ente Associato delega un socio dell'Associazione a rappresentare il medesimo Ente Associato ([modulo 2 Delega Interna](#));
 - delega esterna in cui il legale rappresentante dell'Ente Associato delega un altro Ente Associato al Comitato a rappresentare l'ente delegante ([modulo 3 Delega Esterna](#)).Entrambi i moduli di delega, predisposti a cura del Consiglio Direttivo, saranno inviati agli Associati unitamente alla comunicazione di convocazione delle assemblee.
4. A ciascun Ente associato è consentito ricevere un massimo di 3 (tre) deleghe (**vedi Statuto, Articolo 9, Comma 2, secondo capoverso**).
5. Ai membri del Consiglio Direttivo del Comitato non potranno essere conferite deleghe (**ndr Codice Civile, Articolo 2372, Comma 5**)².
6. La partecipazione alle riunioni assembleari può avvenire con mezzi di telecomunicazione (**vedi Statuto, Articolo 9, Comma 7**).
È compito del Presidente dell'Assemblea verificare e garantire il pieno rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento degli associati, secondo principi di correttezza e di buona fede.
La presenza in videoconferenza va garantita tramite attivazione continua di audio e video, fatti salvi problemi di connessione che vanno segnalati.

² **Codice Civile, Articolo 2372, comma 5 - Rappresentanza nell'assemblea:** *Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente.*

Le riunioni in videoconferenza si intendono validamente costituite a condizione che:

- Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario nel caso delle Assemblee ordinarie o il Notaio incaricato di redigere l'atto pubblico nel caso delle Assemblee straordinarie, siano presenti nel medesimo luogo, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;
- vi sia la possibilità, per il Presidente dell'Assemblea o il Notaio designato, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

7. Per garantire la parità di trattamento, i documenti da discutere nell'adunanza vengono messi a disposizione degli associati con modalità che ne consentano la tempestiva visione.
8. L'eventuale, involontaria, sospensione del collegamento comporta la sospensione della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad altra data. È escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.
9. L'Assemblea delibera con voto palese. Delibera con voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali o qualora ne venga fatta richiesta espressa da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
10. Sono consentite le seguenti modalità di espressione di voto, scelte a seconda delle contingenze e degli argomenti posti all'odg dal Consiglio Direttivo e comunicate agli Enti Associati:
 - a) voto per alzata di mano;
 - b) voto, in presenza, tramite conferimento nell'apposita urna della scheda elettorale predisposta a cura del Consiglio Direttivo, recante i quesiti su cui l'Associato deve esprimersi;
 - c) voto per corrispondenza (**vedi Statuto, Articolo 9, Comma 7**). Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, vengono inviate agli aventi diritto le apposite schede recanti i quesiti su cui l'Associato deve esprimersi. L'Associato potrà far pervenire al Consiglio Direttivo la scheda recante il quesito con l'espressione di voto con qualunque mezzo ne comprovi l'invio ed il ricevimento (a mano con firma per ricevuta, RAR, PEC o equipollente) non oltre le ore 16:00 del giorno antecedente la data della prima o della seconda convocazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo portare tali schede in Assemblea per conteggiare le espressioni di voto. Tale compito è altresì affidato dalla Commissione elettorale nel caso in cui l'Assemblea debba rinnovare le cariche sociali.
 - d) voto elettronico (**vedi Statuto, Articolo 9, Comma 7**) inteso come espressione di voto contestuale allo svolgimento dell'Assemblea da effettuarsi sia presso apposita postazione nel seggio elettorale oppure da remoto. In entrambi i casi, il Consiglio Direttivo provvederà ad acquisire specifica applicazione informatica che implichi la

funzione di accreditamento dell'Ente votante, la funzione di voto tramite apposita schermata interattiva ed eventuale certificazione del voto.

Art. 5

Composizione del Consiglio Direttivo

(cfr. Statuto, Art. 11)

1. Prima che abbia inizio l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea delibera con voto palese il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere (**vedi Statuto, Articolo 11, Comma 2**) che possono essere 5, 7, 9, 11.
2. Risultano eletti i primi candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato appartenente al genere sottorappresentato in Consiglio e, in subordine, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Qualora si verificasse una delle ipotesi di decadenza dal ruolo di componente del Consiglio Direttivo, (**vedi Statuto, Articolo 11, Comma 8**), si provvede alla sostituzione con il primo dei candidati non eletti, che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. In assenza di non eletti o nel caso di indisponibilità degli stessi, l'Assemblea dei Soci convocata alla prima occasione utile provvederà a nominare i sostituti con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo (**vedi Statuto, Articolo 11, Comma 2**).
5. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei voti.

Art. 6

Funzionamento del Consiglio Direttivo

(cfr. Statuto, Art. 11)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, ove possibile, almeno una volta ogni due mesi, con comunicazione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, fatti salvi motivati casi di particolare urgenza, e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Contestualmente si inviteranno i Consiglieri a presentare, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, eventuali nuovi punti da inserire all'ordine del giorno la cui calendarizzazione sarà decisa dal Presidente. In caso di positiva valutazione verranno tempestivamente comunicati agli altri Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì se ne abbia fatto richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con istanza che indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In questo

caso il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo che si deve tenere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta (**vedi Statuto, Articolo 11, Comma 5**).

3. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri con il mezzo più idoneo almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo o, nei casi di riunioni urgenti, contestualmente alla convocazione.
4. Eventuali vizi di forma nell'avviso di convocazione, sono sanati dalla partecipazione alla seduta del Consiglio Direttivo, da parte dei soggetti convocati.
5. Hanno diritto a presenziare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo.
6. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, di coloro che ne abbiano fatto richiesta motivata e, in ogni caso, di coloro la cui presenza sia necessaria e/o opportuna al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario Verbalizzante, nominato dal Presidente, che deve riportare:
 - l'ora di inizio e di fine seduta;
 - il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - gli argomenti in discussione;
 - le proposte messe in votazione;
 - le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - l'esito delle votazioni;
 - le delibere prese;
 - ogni ulteriore argomentazione che risultasse opportuno o necessario verbalizzare.
8. Il verbale, approvato dal Consiglio Direttivo, è firmato dal Presidente e dal Segretario e stampato nell'apposito **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**.
9. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante videoconferenza a condizione che il Presidente del Consiglio Direttivo o chi ne fa le veci, ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo e vengano rispettate le condizioni prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento per le Assemblee.

Art. 7

Cause di incompatibilità, decadenza e sostituzione del Presidente (cfr. Statuto, Artt. 8, 11 e 12)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato con scrutinio segreto tra i suoi componenti nella prima seduta utile che quindi diventerà la seduta di insediamento (**vedi Statuto, Articolo 11, Comma 3**).
2. Eventuali situazioni di impedimento nella prosecuzione del ruolo di Presidente del Comitato, andranno comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo, che, con delibera, adotta i provvedimenti più opportuni, attribuendo, altresì, la carica al Vicepresidente (**vedi Statuto, Articolo 12, Comma 8**).
3. Al Presidente si applica l'art. 12 del presente Regolamento. (**v. Statuto, Articolo 8, Comma 4**).

Art. 8

Funzionamento dell'Organo di controllo (cfr. Statuto, Art. 13)

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, si riunisce con cadenza periodica e comunque ogni qual volta i componenti lo ritengano necessario o opportuno. Le riunioni sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed andranno annotate nel verbale che sarà raccolto nell'apposito **Libro delle adunanze e delle deliberazione dell'Organo di controllo**.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Se monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui **all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile**, se collegiale, ed allo stesso Collegio non è assegnato il compito di revisione legale dei conti³, almeno uno dei membri deve possedere le caratteristiche di cui sopra.
3. Il numero dei componenti effettivi dell'Organo di controllo è deliberato dall'Assemblea prima della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e potrà contare su 1, 3, 5 membri.
4. L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di supplenti. Se monocratico provvederà alla nomina di un supplente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile; se collegiale dovrà provvedere alla nomina di almeno due

³ **DECRETO LEGISL. 27/01/2010, n. 39 e DECRETO LEGISL. 17/07/2016, n. 135: Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.**

supplenti di cui uno o due devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile.

5. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o altre cause sopraggiunte di incompatibilità, l'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti nell'ordine del più anziano d'età, i quali rimangono in carica fino al completamento del mandato dell'Organo di controllo vigente.
6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea ed hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e nei casi in cui siano in discussione argomenti riguardanti il loro ruolo.
7. L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito all'eventuale compenso dell'Organo di controllo, che avrà efficacia per l'intera durata del mandato. Nell'eventualità di decadenza dall'incarico prima della scadenza naturale, il compenso sarà calcolato in ragione dell'effettiva durata dell'incarico stesso.
8. I componenti dell'Organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 9

Bilancio di esercizio e bilancio sociale

(cfr. Statuto, Art. 18)

1. Il *bilancio consuntivo* è redatto tenuto conto di quanto previsto **dall'art. 13 del Codice del Terzo settore** e delle disposizioni attuative dello stesso.
2. Con delibera motivata, il Consiglio Direttivo può decidere l'eventuale proroga del termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del *bilancio consuntivo*, purché entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, vengono messi a disposizione degli Associati, presso la sede del Comitato, il *progetto del bilancio di esercizio consuntivo* e gli eventuali allegati. Analoga procedura dovrà essere adottata per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo.
4. L'eventuale *bilancio sociale* è redatto sulla base **dell'art.14 del Codice del Terzo settore** e delle disposizioni attuative dello stesso.

5. Il *bilancio di esercizio* e l'eventuale *bilancio sociale* approvati dall'Assemblea vengono pubblicati sul sito internet del Comitato.

DISCIPLINA ELETTORALE

Art. 10

Commissione Elettorale

1. In prossimità dell'assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo in scadenza nomina una Commissione Elettorale che deve:
 - sovrintendere alle procedure elettorali di competenza assembleare;
 - garantire la correttezza formale dell'intero iter elettorale dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione;
 - verificare la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste
 - predisporre la scheda elettorale.
2. La Commissione è composta da 3 (tre) membri scelti dal Consiglio Direttivo uscente tra gli aderenti agli enti associati non candidati (1 o 2) oppure tra i volontari del Comitato stesso (1 o 2).
3. Al proprio interno, la Commissione elegge il presidente.
4. La Commissione redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti e completo di tutte le operazioni di voto.

Art. 11

Candidature

1. Le candidature al Consiglio Direttivo possono essere accettate solo se inoltrate da un Ente Associato al Comitato avente diritto al voto attivo e passivo.
2. Le candidature devono essere presentate dal Legale rappresentante di un Ente associato al Comitato presso la sede legale di quest'ultimo, con qualunque mezzo che consenta di certificarne l'invio ed il ricevimento (RAR, PEC, equipollenti), entro i 7 (sette) giorni antecedenti la data di prima convocazione l'Assemblea elettiva.
3. Gli Enti Associati possono presentare un solo candidato per ogni Organo sociale previsto (**vedi Statuto, Articolo 4, Comma 4**).

4. Una persona può essere candidata per una sola carica sociale.
5. Ogni candidatura per gli organi sociali deve essere accompagnata dalla presentazione del Legale rappresentante di un Ente associato e da un breve profilo del candidato.
6. Qualora tra le candidature all'Organo di controllo presentate dagli Enti Associati non fosse presente un professionista individuato tra le categorie di soggetti di cui all'**articolo 2397, comma secondo del Codice Civile**, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto a presentare all'Assemblea elettiva uno o più nominativi aventi tali caratteristiche.
7. Al fine di favorire la più ampia, eterogenea e rappresentativa partecipazione dei soci, ed evitare situazioni di controllo del Comitato da parte di associazioni riunite in coordinamenti/federazioni o appartenenti alle stesse associazioni/sigle, tali gruppi di associazioni possono candidare un solo componente per ogni Organo sociale previsto (**vedi Statuto, Articolo 9, Comma 14**).
8. Sarà cura del Consiglio Direttivo ricordare agli Associati il principio delle pari opportunità di genere secondo quanto indicato dall'Articolo 3 della Costituzione.

Art. 12

Requisiti dei candidati a componente degli organi sociali

1. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere regolarmente iscritto come volontario ad un Ente associato al Comitato ed è richiesta l'autocertificazione del Presidente (**modulo 4 - Autocertificazione di adesione**), ad eccezione dei casi di cui all'Articolo 11, comma sei del presente Regolamento Attuativo.
2. Al fine di evitare la sovrapposizione di molteplici incarichi istituzionali, nonché per prevenire qualsiasi conflitto d'interesse, in nessun caso, è ammesso il candidato che ricopra cariche politiche, elettive o di governo a livello provinciale, regionale, nazionale o europeo.
3. Qualora l'Organo di amministrazione debba discutere e deliberare in merito a rapporti patrimoniali o amministrativi con enti pubblici (Comuni, Unioni Montane, Aziende Speciali o altro) l'eventuale componente dell'organo di amministrazione che ricopre cariche politiche all'interno di questi enti è tenuto ad astenersi.
4. Qualora uno degli incarichi incompatibili fosse successivo alla elezione negli organi sociali, al componente dell'organo sociale sono richieste le dimissioni, qualora le

dimissioni non giungano entro 30 giorni dalla richiesta il consigliere è dichiarato decaduto.

5. Ai candidati è richiesta esperienza nell'ambito del volontariato e l'impegno ad aderire ai principi ed ai valori indicati nella Carta del Volontariato.
6. Ai candidati si applica l'articolo 2382 del Codice Civile⁴.
7. Non possono in ogni caso fare parte degli organi sociali del Comitato e, se nominati, decadono dalla carica:
 - a. presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo), titolari di impresa individuale e professionisti che abbiano rapporti patrimoniali di fornitura e/o di collaborazione a titolo oneroso con il Comitato;
 - b. persone con pendenze penali passate in giudicato per delitti non colposi contro la persona e contro il patrimonio quali: delitti contro la pubblica amministrazione - maltrattamenti contro familiari e conviventi - delitti contro la personalità individuale e contro la libertà personale - usura - circonvenzione di incapace - reati di cui agli artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309⁵ - atti persecutori.
 - c. coloro che sono legati al Comitato da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
 - d. coloro che ricoprono ruoli di livello provinciale, regionale o nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
8. Sono inoltre sospesi pro tempore dalla carica ricoperta, e quindi dalle relative funzioni, coloro che si candidano a competizioni elettorali di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale o comunale in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti⁶.

Art. 13

Scheda elettorale

⁴ **Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza.** Non può essere nominato **amministratore**, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

⁵ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309:** Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Art. 73. (Legge 26/6/1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 74. (Legge 26/6/1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

⁶ **dati ISTAT 2020:** I Comuni di Belluno, Feltre, Borgo Valbelluna, Sedico hanno un numero di abitanti superiore a 10.000

1. La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo del Comitato, contiene prestampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei e le informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto.
2. I candidati da eleggere sono presentati in una lista unica con la possibilità per ciascun Ente associato, presente in proprio o per delega, di esprimere un numero di preferenze fino al massimo del numero di componenti dei singoli organi sociali.
3. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede ricevute al momento dell'accreditamento al voto con una croce sui nomi prestampati.
4. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell'elenco o candidati o altre diciture non definibili chiaramente, o, comunque, un segno atto a identificare il votante.

Art. 14

Operazioni di voto

1. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali del Comitato avvengono a scrutinio segreto nel corso di riunione assembleare appositamente convocata.
2. La Commissione elettorale allestisce il seggio elettorale e organizza le operazioni con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto, verificando la regolarità delle operazioni di voto, i requisiti degli aventi diritto, la consegna delle schede elettorali. La regolarità delle deleghe deve essere verificata dal Presidente e dal verbalizzante dell'Assemblea.
3. Il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di voto successivamente alla presentazione dei candidati.

Art. 15

Scrutinio e proclamazione

1. Lo scrutinio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto a cura della Commissione Elettorale. Ciascun interessato può partecipare allo scrutinio solo come osservatore, senza diritto a formulare commenti.
2. In caso di voto dubbio, è facoltà della Commissione ritirarsi e prendere la propria decisione a porte chiuse. In ogni caso ogni decisione della Commissione Elettorale è insindacabile, fatto salvo il caso di evidente violazione dei diritti dei singoli candidati o inosservanza delle norme che regolano la procedura elettorale, di gravità tale da inficiare le operazioni di voto.

3. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede del Comitato in visione agli associati e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
4. Al termine dello spoglio delle schede, la Commissione Elettorale fornisce al Presidente dell'Assemblea il verbale di spoglio con l'indicazione dei voti ricevuti da ciascun candidato. Il Presidente dell'Assemblea proclama quindi gli eletti, dandone, altresì, comunicazione sul sito Internet del Comitato nonché per iscritto ai singoli candidati.
5. Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale, che conterrà anche eventuali contestazioni sollevate nel corso delle operazioni.
6. La graduatoria è stesa per ordine di voti di preferenza ricevuti. In caso di parità di voti prevale il candidato appartenente al genere sottorappresentato in Consiglio ed, in subordine, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Tale elenco sarà utilizzato per le surroghe in caso di dimissioni di un componente eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.
7. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale i suoi componenti effettivi sono i 3 (tre) o i 5 (cinque) candidati che hanno ottenuto maggior numero di preferenze. Analoga procedura viene adottata per la nomina dei due sindaci supplenti. Per l'Organo di controllo monocratico è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze quale effettivo ed i candidati successivi quali supplenti.

Art. 16

Vacatio

1. Il Consiglio Direttivo in scadenza prosegue l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del nuovo Presidente deve avvenire il passaggio di consegne con il Presidente uscente. Quest'ultimo, tramite redazione di apposito verbale deve:
 - consegnare al nuovo Presidente la documentazione obbligatoria (Libri o Registri obbligatori), eventuali supporti informatici, chiavi e attrezzatura nella sua disponibilità ed ogni altro documento attestante la precedente attività nonché ogni informazione atta a garantire la continuità della gestione associativa, il proseguimento e lo sviluppo dei progetti in corso.
 - trasferire la firma di rappresentanza del Comitato nei conti correnti bancari e postali, le chiavi e la titolarità di cassette postali, i dossier titoli afferenti al Comitato d'Intesa;
 - consegnare le carte di credito, i bancomat, i postamat.

3. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è tenuto a riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione, con convocazione a cura del consigliere più votato, cui spetta la presidenza della riunione di insediamento.

CONTESTAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Contestazioni

1. Ogni condotta ritenuta contraria a quanto disposto dal presente Regolamento Attuativo può essere contestata da parte dall'Associato interessato presentando ricorso motivato al Consiglio Direttivo.
2. Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali possono essere sollevate con ricorso motivato scritto da presentarsi al Presidente del Comitato entro i 15 (quindici) giorni successivi. Le contestazioni saranno a sua cura trasmesse alla Commissione Elettorale che le valuterà con giudizio deliberato in forma scritta insindacabile.
3. Con il provvedimento di accoglimento del ricorso, ove relativo alle operazioni di voto, saranno adottate le delibere necessarie, compresa, ove ritenuto, l'indizione di nuove elezioni.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea, entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.
2. Gli Allegati al presente Regolamento Attuativo sono modificati ed aggiornati dall'Organo di amministrazione senza validazione Assembleare.

Allegati

[modulo 1 Domanda di ammissione a socio](#)

[modulo 2 Delega Interna](#)

[modulo 3 Delega Esterna](#)

[modello 4 Autocertificazione di adesione](#)

modulo 1 Domanda di Ammissione a Socio

(su carta intestata dell'ETS)

DOMANDA DI ADESIONE AL COMITATO D'INTESA

Al Presidente
del Comitato d'Intesa tra le Associazioni
Volontaristiche della provincia di Belluno
Via del Piave n. 5, 32100 Belluno
e-mail info@comitatodintesa.it

Egregio Presidente,

il sottoscritto _____

in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato

_____ con sede a _____ via _____

con la presente richiede l'adesione dell'ETS al Comitato d'Intesa, a norma dell'art. 4 dello Statuto del Comitato stesso:

Art 4 comma 1 e 2 - Ammissione degli associati

1. Possono essere ammessi come associati tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri ETS che abbiano sede legale nella Provincia di Belluno - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile - che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità del Comitato, intendano collaborare al loro raggiungimento e si impegnino a rispettare i principi, i valori e le norme statutarie del Comitato.

2. Gli ETS non costituiti come organizzazioni di volontariato e gli enti senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

La natura dell'ETS si identifica nella seguente voce della classificazione degli ETS prevista dall'art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- *organizzazioni di volontariato*
- *associazioni di promozione sociale*

- *enti filantropici*
- *imprese sociale (incluse cooperative sociali)*
- *reti associative*
- *società di mutuo soccorso*
- *associazioni riconosciute e non riconosciute*
- *fondazioni*
- *altri enti di carattere privato diverse dalle società costituiti dal perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, bene e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di bene o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

Nella speranza che la presente domanda venga accolta positivamente, porgo distinti saluti.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

modulo 2 Delega Interna

DELEGA INTERNA

(per le Associazioni che saranno rappresentate da un socio
dell'Associazione diverso dal proprio Legale Rappresentante)

Io sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

in qualità di Presidente protempore dell'Associazione

avente sede in _____ via _____

socia del COMITATO D'INTESA tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno

DELEGO

il SOCIO dell'Associazione sig.ra/sig. _____

nato/a _____ il _____

a rappresentare l'Associazione da me presieduta nell'Assemblea dei soci del COMITATO
D'INTESA che si terrà il giorno alle ore

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Luogo, data

Firma del legale rappresentante

modulo 3 Delega Esterna

DELEGA ESTERNA

(per le Associazioni che saranno
rappresentate da un'altra Associazione associata al Comitato d'Intesa)

Io sottoscritta/o _____,

nata/o a _____, il _____,

in qualità di Presidente protempore dell'Associazione

avente sede in _____ via _____

socia del COMITATO D'INTESA tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno

DELEGO

il rappresentante dell'Associazione _____

sig./sig.ra _____

a rappresentare l'Associazione da me presieduta nell'Assemblea dei soci del COMITATO
D'INTESA che si terrà il giorno alle ore

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Luogo, data

Firma del rappresentante legale

modulo 4 Autocertificazione di adesione

(su carta intestata dell'ETS)

AUTOCERTIFICAZIONE DI ADESIONE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il ____/____/____

In qualità di legale rappresentante dell'Associazione

Con sede legale in _____ via _____

DICHIARO

Che il candidato _____

Nato a _____ il ____/____/____

E residente in _____ via _____

È regolarmente iscritto come volontario dell'associazione che rappresento.

Luogo, data

Firma del rappresentante legale